

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affaccio, n. ° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO IN APPELLO

(con collegamenti ipertestuali agli allegati)

nell'interesse

del sig. **Claudio Domenico Ruscio** (cod. fisc. RSC CDD 71M04 F537W), nato in 89900 Vibo Valentia (VV) il 04 agosto 1971, residente in 89819 Monterosso Calabro (VV), località Malopino, s.n.c. (Cfr. doc. all. n. 1: "Documento identità e tessera sanitaria"), elettivamente domiciliato ai fini che qui interessano in Vibo Valentia (VV), Viale Affaccio, civico 95, presso l'avv. **Sandro Franzè** (cod. fisc. FRN SDR 60L14 F537D) e l'avv. **Nazzareno Franzè** (cod. fisc. FRN NZR 90L06 F537Z), del foro di Vibo Valentia, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti stesa in calce al presente atto (Cfr. doc. all. n. 2: "Procura alle liti"), il quale inoltre dichiara unitamente ai propri difensori di voler ricevere le comunicazioni, le notifiche e gli avvisi procedurali a mezzo fax al seguente n. 0963/94646, oppure a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi studiolegalefranze@pec.it e avv.nazzarenofranze@pecaruba.it, comunicati al suddetto ordine degli avvocati, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi,

- appellante -

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (cod. fisc. e p. iva n. 80185250588; per le comunicazioni di rito p.e.c. urp@postacert.istruzione.it), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere, civico 76/ A, domiciliato *ex lege* per la carica presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** (p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) con sede in Roma, Via dei Portoghesi, civico 12,

RICORSO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affuccio, n° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

- appellato -

nonché contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito - **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna** (cod. fisc. e p. iva n. 80062970373; per le comunicazioni di rito p.e.c. drer@postacert.istruzione.it), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna (BO), Via Dè Castagnoli, civico 1, domiciliato *ex lege* per la carica presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato** (p.e.c. bologna@mailcert.avvocaturastato.it) con sede in Bologna, Via A. Testoni, civico 6,

- altro appellato -

e

il Ministero dell'Istruzione e del Merito - **Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena** (cod. fisc. e p. iva n. 92086100408; per le comunicazioni di rito p.e.c. csafo@postacert.istruzione.it), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Forlì (FC), Via Viale Salinatore, civico 24, domiciliato *ex lege* per la carica presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato** (p.e.c. bologna@mailcert.avvocaturastato.it) con sede in Bologna, Via A. Testoni, civico 6,

- altro appellato -

e nei confronti

di tutti i soggetti che, inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna, A.T. di Forlì-Cesena, valide per gli anni scolastici 2021/2024, in cui l'appellante risulta inserito, convenuti ritualmente nel giudizio di primo grado, subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

- controinteressati -

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affluccio, n. 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

per l'annullamento e l'integrale riforma

della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 163/2022, depositata il 08 luglio 2022, mai notificata con le formalità procedurali, all'esito del giudizio iscritto al n. 649/2021 R. G. (Cfr. doc. all. n. 3: "Sentenza n. 163/2022 Tribunale di Forlì")

*** **

Al fine di una migliore illustrazione della "vicenda" oggetto del presente giudizio e di una migliore intelligenza delle argomentazioni difensive, si ritiene opportuno seguire il seguente ordine espositivo: Fatto. Svolgimento del processo di primo grado (Cfr. doc. all. n. 4: "Fascicolo di primo grado"); Diritto.

FATTO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO.

1. Con ricorso *ex art. 414* Cod. proc. civ. contenente anche istanza cautelare, ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il sig. **Claudio Domenico Ruscio**, in qualità di soggetto iscritto nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, dell'**U.S.R. per l'Emilia-Romagna, A.T. di Forlì-Cesena**, con punteggio di 9,45 per il profilo di "assistente amministrativo" e di 14,95 per quello di "collaboratore scolastico", a ministero della scrivente difesa, adiva il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, lamentando l'illegittimità della decurtazione dei suddetti punteggi e della consequenziale risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato sull'assunto di una errata valutazione, da parte dell'Amministrazione scolastica, della normativa applicabile alla fattispecie in oggetto.

2. Il sig. Ruscio, per quel che riguarda più da vicino la *res controversa*, - sulla premessa:

a. di aver presentato domanda di conferma/aggiornamento per il triennio scolastico 2021/2024;

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affaccio, n.° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

- b. di aver conseguito un punteggio di 9,45 per il profilo di “assistente amministrativo” e di 14,95 per quello di “collaboratore scolastico”;
- c. di aver ricevuto, all’esito, una proposta assunzionale per il profilo di “collaboratore scolastico” (prot. 4348 del 14 settembre 2021, nella forma di contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 14.09.2021 e cessazione al 30.06.2022) da parte dell’Istituto comprensivo I.C. “Silvestro Lega Modigliana” di Modigliana (FC);
- d. di essere stato destinatario, in data 09 ottobre 2021, a seguito dell’intervenuta accettazione dell’incarico e successiva presa di servizio, di un decreto dirigenziale di annullamento della procedura di individuazione dell’avente titolo a supplenza e di contestuale risoluzione del contratto di lavoro, ciò con caducazione degli effetti giuridici e con il solo riconoscimento del trattamento economico;
- e. di avere, il detto decreto, la seguente motivazione: “[...] il servizio prestato presso l’Istituto Paritario Fidia ... è stato prestato con incarico di collaborazione occasionale; ai sensi degli allegati A/1 punto 9) e A/5 punto 6) della Tabella di valutazione dei titoli D.M. n. 50 del 03/03/2021 è valutabile il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali ...; che il servizio prestato presso il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Mongiana (VV) è stato prestato in qualità di lavoro socialmente utile, retribuito con sussidio dell’INPS e pertanto non è valutabile come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali [...]” -

(egli, come si diceva poc’anzi, sulla premessa testé riportata) contestava tanto la decurtazione dei punteggi quanto la (conseguenziale) risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato.

Nel giudizio di prime cure, difatti, l’odierno appellante - in sintesi - eccepiva l’illegittimità delle suddette determinazioni per erroneità e/o distorta “lettura” della normativa scolastica di riferimento da parte dell’Amministrazione resistente, ovvero del D. M. n. 50 del 03 marzo 2021 recante - per l’appunto - la disciplina per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affraccio, n.° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

triennio 2021/2024, con particolare riferimento alle tabelle di valutazione dei titoli di servizio, non solo alla luce di una lettura sistematica delle norme in oggetto, orientata in conformità ai principi costituzionali e di matrice europea, ma anche sotto un profilo squisitamente teleologico e funzionale.

Orbene, il suddetto decreto ministeriale prevedeva che “è valutabile”:

per un verso e per l'un profilo professionale, il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” (allegato A/1, tabella B, rubricata “Titoli di Servizio”, art. 9);

e, per altro verso e per quanto riguarda il profilo di “collaboratore scolastico”, il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” (allegato A/5, tabella B, rubricata “Titoli di Servizio”, art. 6).

Le norme dianzi citate rinviavano (per evidenti scopi di specificazione del linguaggio legislativo usato), poi, alle note alla tabella di valutazione di che trattasi.

Dette note, per quel che riguarda più da vicino la *res controversa*, al punto “(1)” recitavano testualmente che “[...] (1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. [...]” e, al punto “(8)”, vi aggiungevano che “[...] (8) I servizi prestati ... sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici [...]”, ponendo così l'enfasi sulla effettività della prestazione resa piuttosto che sulla mera veste giuridica con cui le parti intendono disciplinare il loro rapporto (con ciò confermando, all'evidenza, quanto si andrà appresso sostenendo).

Ciò posto e ritenendo l'interpretazione fatta dall'Amministrazione resistente palesemente erronea o, comunque, in contrasto con i principi legislativi, costituzionali ed europei, l'odierno appellante chiedeva, previa disapplicazione in parte qua delle determinazioni avversate, che i servizi effettuati prima del rapporto di

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affraccio, n.° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

impiego in parola venissero valutati integralmente ed alla luce della effettività della prestazione resa, con conseguente rettifica del punteggio attribuitogli, contestuale reintegra nel posto di lavoro e risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimo comportamento serbato dall'Amministrazione scolastica.

3. Il Ministero resistente si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, nel merito, l'infondatezza della pretesa del sig. Ruscio rilevando – in sintesi – come fosse legittimo il provvedimento di rettifica del punteggio adottato dall'Amministrazione scolastica e, dunque, avallando la tesi secondo cui – ai fini della valutazione dei titoli di servizio – *“l'attività resa ... con contratto di prestazione d'opera non può essere valutata”*.

La difesa dell'Amministrazione resistente, inoltre, evidenziava l'infondatezza del diritto del sig. Ruscio al risarcimento del danno patrimoniale.

4. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Forlì rigettava la domanda del ricorrente così statuendo in parte dispositiva:

“P.Q.M. il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto convenuto; rigetta il ricorso e compensa le spese della doppia fase”.

All'esito di una breve ricostruzione, in termini di fatto, il Giudice del lavoro aveva, in premessa, richiamato *per relationem* quanto già osservato dal Tribunale in sede cautelare, ribadendo che *“[...] il contratto con l'Istituto esplicitava la volontà delle parti di ricorrere ad una collaborazione di tipo soltanto occasionale e saltuaria, svolta ed organizzata in modo autonomo dal ricorrente, senza vincoli o controlli di orario e disciplinari, fatto salvo soltanto il coordinamento con il committente”*.

E, all'esito, reputando che *“Il riferimento contenuto negli allegati al D.M. n. 50/2021 “al servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali ...”*

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affricio, n° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

vale ad indicare la sola attività lavorativa subordinata, ciò che corrisponde all'unico significato attribuibile all'espressione "alle dirette dipendenze" [...]".

Ciò posto, la domanda di parte ricorrente veniva rigettata, esprimendo all'uopo il Tribunale il seguente convincimento:

"[...] Tanto è stato evidenziato anche in giurisprudenza e sul punto si richiama ancora la pronuncia del Tribunale di Venezia dell'11.12.2019, riferita ad analoga clausola contenuta nel precedente D.M.: "deve convenirsi con il MIUR che tale periodo non possa essere computato in quanto deve ritenersi che il D.M. 640/2017 faccia riferimento al servizio quale lavoratore subordinato, atteso che non è possibile diversamente accertare l'entità del servizio reso; [...]".

"[...] Il riferimento alla "conservazione del posto senza assegni" richiama evidentemente il rapporto di lavoro subordinato, non essendo compatibile con collaborazioni parasubordinate o prestazioni autonome, in cui non può concepirsi un diritto alla conservazione di un posto. [...]".

"[...] Il rapporto di lavoro subordinato è richiamato anche dal riferimento alla retribuzione, menzionata dall'art. 2094 cod. civ., mentre l'art. 61, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003 in materia di collaborazioni occasionali faceva riferimento ad un "compenso". Il termine contratto nell'espressione nomina o da contratto vale dunque come riferito al titolo costitutivo di un rapporto di lavoro subordinato. Il punto 9 della tabella in questione richiama il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei padronati scolastici, laddove il riferimento espresso alle dirette dipendenze non vale a giustificare la valutabilità, ove la precisazione manca, del servizio svolto nell'ambito di un rapporto diverso da quello subordinato, posto che l'espressione vale soltanto a richiamare i rapporti subordinati con gli specifici soggetti pubblici ivi elencati [...]".

"[...] occorre anche in questa sede, allora, affermare che il MIUR abbia correttamente escluso la possibilità di attribuire rilevanza alla collaborazione in questione, non contestando il ricorrente, una volta riconosciuta la legittimità di questa premessa, la legittimità dei provvedimenti conseguentemente adottati dal MIUR [...]".

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affaccio, n° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

Da qui le statuizioni di cui al sopra riportato dispositivo.

Si duole il sig. **Domenico Claudio Ruscio**, a ministero della scrivente difesa, della decisione sopra trascritta e, conseguentemente, ne chiede la riforma ponendo a sostegno i seguenti motivi di

DIRITTO

Ora, delineato brevemente il quadro fattuale e giuridico della “vicenda” oggetto del giudizio di primo grado, occorre volgere lo sguardo ai motivi di diritto dai quali deriva l’illegittimità del convincimento del Giudice di prime cure e, per l’effetto, la violazione e falsa applicazione della normativa scolastica per come interpretata nel provvedimento quivi avverso.

I.

VIOLAZIONE FASLA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SCOLASTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 50 DEL 03 MARZO 2021, IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

È a dir subito, anzitutto, come molteplici e manifeste sono le ragioni di infondatezza del convincimento del primo giudice, il quale erroneamente si assume ostativo al riconoscimento della pretesa fatta valere dall’odierno appellante; di talché, si rende necessario contraddire il merito ed il pregio giuridico della decisione assunta perché manifestamente errata, contraddittoria ed illogica.

Se si legge la motivazione, si coglie subito che il Giudice di prima istanza ha confermato, richiamandola *per relationem*, il precedente provvedimento reso dal Tribunale di Forlì all’esito del procedimento cautelare instaurato nelle more di quel giudizio.

Il Giudice di primo grado non ha, coerentemente con la normativa scolastica di riferimento, in combinato disposto con una lettura sistemica costituzionalmente orientata, colto il punto saliente della questione di diritto agitata in prima istanza che è quello della irrilevanza della tipologia contrattuale utilizzata dalle parti per regolare

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affaccio, n° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.e. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.e. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

il rapporto sottostante, ed il fatto che la *ratio* normativa è quella che “il servizio sia stato effettivamente prestato”; punti questi ampiamente colti anche dalla giurisprudenza di molti Tribunali italiani per come si dirà in prosieguo.

Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, il Giudice di prime cure ha formato il proprio convincimento aderendo alla fuorviante posizione adottata dall'Amministrazione scolastica e, quindi, alle determinazioni opposte a quelle quivi avversate, senza tuttavia badare alla consequenziale introduzione di una illegittima disparità di trattamento, di una palese contraddittorietà sistematica ed al pregiudizio arrecato al criterio del merito e dell'effettività che sono inderogabili nelle procedure in oggetto.

Orbene, non vi è dubbio come la presente controversia si inserisce in una cornice fattuale incontestata, analiticamente descritta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, da ritenersi ormai pacifica poiché non contestata dall'Amministrazione resistente e trasfusa nel provvedimento quivi avverso.

Ed in effetti, più che il fatto sostanziale va ricostruito correttamente il fatto normativo, non colto dal Giudice di primo grado.

Ciò posto, la sentenza resa dal Tribunale di Forlì va censurata per aver rigettato la domanda di illegittimità delle determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente sollevata in primo grado e fondata sull'assunto della irrilevanza della tipologia contrattuale con la quale il servizio è stato prestato.

Difatti, il D.M. in questione, a differenza di quanto statuito nel provvedimento quivi avverso, attribuisce esclusivo rilievo, ai fini della valutabilità del servizio, alla sussistenza delle seguenti condizioni: - che il servizio sia stato effettivamente prestato, dando pertanto rilievo alla esperienza specifica maturata attraverso una esperienza di lavoro nel relativo profilo professionale; - che tale servizio sia relativo “a periodi coperti da nomina o da contratto” e quindi da qualsiasi tipologia di contratto.

Dal che discende, all'evidenza, che la rettifica del punteggio già attribuito al ricorrente per i servizi prestati nella scuola paritaria “Fidia” con contratti di

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affricio, n° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv. nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

collaborazione coordinata e continuativa è illegittima come pure la sentenza avversata.

Del resto, tale considerazione trova conforto nella più recente ed accorta giurisprudenza.

Il Giudice del primo grado allora non ha fatto altro che, sostanzialmente, riportarsi al contenuto della precedente decisione adottata in sede cautelare, richiamando una sentenza asseritamente della medesima direzione, mentre, nel contempo, non ha fatto alcun cenno né alle argomentazioni di diritto dell'odierno appellante esposte nel ricorso introduttivo e nelle note difensive di primo grado, né, in ogni caso, alle argomentazioni di diritto contenute nei numerosi opposti precedenti giurisprudenziali richiamati nei citati atti difesivi, ed in particolare quelli più recenti prodotti e richiamati in appresso, del tutto ignorati, e su cui non è stata spesa parola; mentre ciò era tanto più doveroso stando alle ragioni per le quali altri Tribunali, con i propri pronunciamenti, avevano ritenuto di annullare le analoghe determinazioni assunte dall'Amministrazione scolastica.

Pertanto, nelle more, i precedenti giurisprudenziali favorevoli si sono arricchiti di ulteriori e puntuali decisioni, tra cui, in particolare, la sentenza della Corte d'Appello di Bologna e la sentenza del Tribunale di Modena (Cfr. doc. all. n. 5: "Articolo tratto da internet: riconoscimento servizio prestato con contratto atipico CdA di Bologna").

In tal senso, la sezione lavoro del tribunale di Modena, su ricorso proposto da altro collaboratore scolastico, con sentenza resa all'esito della causa iscritta al n. 895/2020 R.G., e successivamente fatta propria dalla Ecc.ma Corte d'Appello in intestazione, in una fattispecie analoga, dissipando la questione *"se il servizio prestato nelle forme della collaborazione per prestazione occasionale possa essere valorizzato per la determinazione del punteggio in graduatoria"*, e sulla premessa che *"La tesi del MIUR è che di esso non si possa tener conto perché non riconducibile alla fattispecie contrattuale della subordinazione [...] la disposizione non prevede che il servizio debba essere prestato a titolo di*

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

10

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affaccio, n. ° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel. / fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.e. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.e. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

lavoro subordinato.", ha già statuito che "Il D.M. citato non contiene alcuna disposizione tesa ad escludere i rapporti di collaborazione dall'alveo di quelli che, resi presso scuole pubbliche, possano validamente portare al riconoscimento del punteggio. L'allegato in esame si riferisce genericamente al servizio comunque prestato, assumendo quindi rilevanza esclusivamente lo svolgimento della prestazione lavorativa, a prescindere dalla tipologia contrattuale impiegata" (Cfr. doc. all. n. 6: "Copia Sentenza Tribunale di Modena")

Analogamente è a dirsi per il tribunale di Vicenza con la sentenza n. 49/2020, pubblicata il 3 marzo 2020, e resa all'esito della causa n. 790/2019 R.G., il quale, annullando i provvedimenti sfavorevoli al ricorrente sotto l'assorbente profilo della erroneità ed illogicità del ragionamento addotto dall'Amministrazione resistente, in un caso analogo a quello che ci occupa, premettendo che *"la decisione della causa verte sulla valutazione del periodo di lavoro svolto dal ricorrente presso gli istituti indicati in premessa (istituto paritario Lorenzo Valla di Castellamare di Stabia e istituto S. Croce di Castellamare di Stabia servizi prestati non alle dirette dipendenze ma nell'ambito di un rapporto di somministrazione da parte di una agenzia interinale), "ai fini dell'inserimento nella graduatoria di terza fascia del personale ATA.", ha statuito con riferimento a risultanze fattuali similari che "Per quanto concerne il periodo prestato presso l'Istituto Valle, la tesi del MIUR è che di esso non si possa tener conto perché il ricorrente non era alle dirette dipendenze dell'istituto ma di una agenzia di somministrazione. In sostanza, non viene in contestazione che, nei periodi considerati, il ricorrente abbia svolto attività lavorativa presso l'istituto. La questione giuridica che va risolta attiene alla necessità che l'istituto scolastico sia anche il titolare del rapporto di lavoro con il proprio collaboratore. Tuttavia, come questo tribunale ha già avuto modo di affermare in altre controversie, la tabella A1 allegata al DM 640/2017 che contiene il punteggio assegnabile a riconoscimento del pregresso servizio lavorativo, non fa alcun riferimento ad una attività svolta alle dirette dipendenze del soggetto gestore.[...] la formulazione della norma consente quindi di ritenere che il servizio pacificamente prestato presso l'istituto Valle sia valutabile ai fini del D.M. 640/2017" (Cfr. doc. all. n. 7: "Copia Sentenza Tribunale di Vicenza").*

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affaccio, n. ° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.e. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.e. avv. nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

Col che si vuol dire, semplicemente, che sotto l'aspetto motivazionale la sentenza di prime cure risulta per lo meno erronea ed illogica; in quanto non esplicativa, per un verso, dell'iter logico seguito per arrivare alla determinazione negativa per l'odierno appellante e, per altro verso, caratterizzata unicamente da un sillogismo, all'evidenza fallace, nella misura in cui pretende di trarre - come in effetti trae - in modo del tutto automatico dalla mera tipologia contrattuale impiegata le conclusioni di un giudizio sulla non valutabilità del servizio (effettivamente) prestato per lo specifico profilo professionale di interesse.

D'altronde, sul criterio interpretativo della effettività del servizio prestato e della conseguenziale irrilevanza della veste giuridica con cui le parti hanno voluto regolare il rapporto di lavoro si segnalano, attesa la medesima altezza sonora, la sentenza n. 2170/2019 del tribunale di Milano e la sentenza n. 182/2020 del tribunale della Spezia, con la quale in particolare il giudice spezzino - Sezione Lavoro e Previdenza - ha affermato il principio secondo cui *"la ratio della norma è evidentemente quella di riconoscere rilievo alla esperienza specifica maturata dal lavoratore, esperienza che ne accresce la professionalità, e la tipologia del contratto in forza del quale il servizio viene svolto appare a tal fine del tutto irrilevante, sicché non appare neppure possibile introdurre una limitazione come quella voluta dall'Amministrazione in via interpretativa"* (Cfr. doc. all. n. 8: "Copia Sentenza Tribunale della Spezia").

Analogamente, il T.A.R. per l'Abruzzo con la sentenza n. 813 del 20 novembre 2014, il quale, accogliendo le ragioni addotte da parte ricorrente, ha affermato che *"il citato D.M. non attribuisce alcuna rilevanza alla tipologia contrattuale con il quale il servizio è stato prestato"* (Cfr. doc. all. n. 9: "Copia Sentenza T.A.R. per l'Abruzzo").

Nel medesimo senso si veda, pur con riferimento a diverso ma analogo decreto ministeriale, la pronuncia del tribunale di Crotone, sentenza n. 582/2021, resa all'esito del giudizio n. 2004/2020 R.G., il quale, nel dichiarare l'illegittimità della revoca dell'incarico adottata dall'Amministrazione resistente, ha affermato che *"poiché, nel caso di specie, il ricorrente ha prestato regolare servizio in virtù di contratto di*

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affraccio, n.° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

prestazione d'opera, come dimostrato in sede cautelare, detto servizio deve essere valutato ai fini della domanda di inserimento nella graduatoria".

Poiché, assume il suddetto Giudice, che "d'altra parte, il legislatore utilizzando la locuzione letterale altro servizio prestato ha chiaramente inteso ricomprendere ogni prestazione espletata dal lavoratore in favore della scuola in virtù di un regolare contratto. Infatti, le parole scelte appositamente dal legislatore lasciano ampio margine all'interprete e non sottendono a eventuali limitazioni o esclusioni" (Cfr. doc. all. n. 10: "Copia Sentenza Tribunale di Crotone").

È evidente, che ciascuna delle risultanze fattuali e giuridiche sopra enunciate, favorevoli all'odierno appellante, sono state completamente pretermesse in sede di prime cure e di valutazione dei presupposti posti a fondamento della declaratoria di illegittimità del comportamento serbato dall'Amministrazione resistente.

Atteso quanto precede, ne discende la manifesta violazione e falsa applicazione della normativa scolastica in esame e, per l'effetto, il vizio della sentenza quivi avversata, che è precisa intenzione dell'odierno appellante denunciare.

Il mancato accoglimento della quivi invocata riforma si rivela, altresì, erroneo, illogico, contraddittorio ed irragionevole.

È fatta perciò richiesta che l'ora adita Corte modifichi la pronuncia di prime cure, statuendo, in totale riforma, che le determinazioni assunte dall'Amministrazione scolastica sono affette da illegittimità.

II.

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

A viziare la quivi avversata sentenza concorre altresì l'illegittimità e/o l'erroneità della statuizione nella parte in cui ha rigettato la pretesa risarcitoria fatta valere nel giudizio di prime cure.

È difatti evidente l'incongruità giuridica di voler negare la pretesa risarcitoria per come postulata in quel giudizio a fronte della positiva verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge ed in particolare degli elementi costitutivi dell'illecito

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affaccio, n° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

civile di cui all'art. 2043 Cod. civ. e, in tema di liquidazione del danno, dell'art. 2056 del Cod. civ.

Al fine di fugare ogni dubbio in ordine alla quivi invocata tutela risarcitoria, giova ribadire come la condotta complessivamente serbata dall'Amministrazione scolastica ha chiaramente cagionato, nei confronti dell'odierno appellante, un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

All'uopo, si rileva che il perpetrarsi della disposta estromissione ha determinato un evidente pregiudizio allo sviluppo personale, familiare e professionale del ricorrente, con effetti destinati a ripercuotersi anche per il futuro, dato che la mancata maturazione del punteggio di servizio comporterà un incremento di distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come il ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di convocazione e di nomina.

La situazione quivi rappresentata è dunque foriera di gravi pregiudizi per il ricorrente, con particolare riferimento ai danni patrimoniali sotto il profilo del mancato guadagno, della perdita di *chances* lavorative e dei relativi benefici economici, assistenziali e previdenziali connessi alla comminata esclusione e/o alla mancata assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee e del pregiudizio derivante dalla perdita di professionalità.

Atteso quanto precede, ricorrono, nella situazione data, tutti gli elementi idonei a suffragare la quivi invocata pretesa risarcitoria. La richiesta ben si comprende se sol si considera la positiva sussistenza di tutti gli elementi costitutivi a ciò legittimanti: la colpa dell'Amministrazione resistente, il nesso di causalità tra l'illecito ed il danno e l'effettivo danno subito dal ricorrente.

Simili considerazioni valgono, anzitutto, avuto riguardo all'elemento costitutivo della colpa nella fattispecie di responsabilità dell'Amministrazione per

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affaccio, n° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

attività illegittima. La semplice lettura della presente narrazione in uno alla pur chiara normativa scolastica conforta l'assunto di questa difesa.

Ad ogni buon conto, non ci si può esimere dal rilevare che l'elemento in disamina va rinvenuto, nella situazione data, nel comportamento gravemente negligente tenuto dall'Amministrazione scolastica, che, lo si ribadisce, oltre ad essere contrario ad ogni principio di logica e di ragionevolezza, si pone in aperto contrasto con la disciplina normativa più volte citata che prevedeva all'evidenza la valutabilità dei periodi di servizio svolti effettivamente e senza alcuna preclusione per le varie tipologie contrattuali.

Parimenti, è da ritenere integrato anche l'ulteriore elemento costitutivo rappresentato dall'ingiustizia del danno, il quale sussiste se sol si consideri, per un verso, la lesione, in assenza di una causa di giustificazione, di una situazione giuridica soggettiva meritevole di protezione per l'ordinamento e, per altro verso, il pregiudizio inferto a diritti della persona garantiti dalla Costituzione, come ad esempio il diritto di esplicare la personalità attraverso il lavoro e ad affermare la dignità personale in sede di integrazione sociale.

E, poi, ancora, risulta, nel caso di specie, che l'incarico di supplenza annuale (come pure quelli successivi) non è stato assunto dall'odierno appellante per effetto dell'illegittimo provvedimento adottato dall'Amministrazione scolastica, che ne ha determinato la decurtazione del punteggio e per l'effetto la risoluzione contrattuale e la retrocessione in graduatoria.

Sussiste, pertanto, anche un nesso di causalità immediata e diretta tra l'illegittima decurtazione del punteggio ed il mancato conseguimento dell'incarico di supplenza temporanea non solo per l'anno scolastico oggetto della presente controversia, ma anche per quelli successivi: ciò, ancor più, ove si consideri che il perpetrarsi della disposta estromissione determina pregiudizi destinati a ripercuotersi anche per il futuro, dato che la mancata maturazione del punteggio di servizio comporterà un incremento di distacco tra chi si è visto assegnare un incarico

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

annuale a tempo determinato, magari illegittimamente per come *ut supra* esposto, e chi, come il ricorrente è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di convocazione.

Quanto infine all'entità del danno da risarcire, a venire in rilievo nella situazione data è, in particolare, un criterio di valutazione improntato ad equità: il punto di partenza di ciò sarà rappresentato dal compenso previsto nel contratto di supplenza temporanea per l'incarico di che trattasi maggiorato, attesa anche la condotta gravemente negligente serbata dall'Amministrazione scolastica, di un ulteriore importo in considerazione della perdita di *chances* lavorative e dei relativi benefici economici, assistenziali e previdenziali connessi alla comminata esclusione e/o alla mancata assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee per il futuro e del pregiudizio derivante dalla perdita di professionalità.

III.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin d'ora, ove occorra ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, di poter procedere alla notificazione del ricorso e del conseguenziale decreto di fissazione udienza con modalità diverse da quelle ordinarie, anche mediante autorizzazione della pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione e/o su quello dell'U.S.R. di riferimento - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena, secondo le modalità di cui all'emanando decreto.

Poiché, infatti, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che vantano una posizione di controinteresse all'accoglimento del presente ricorso ovvero litisconsorti necessari, la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei modi ordinari risulterebbe inidonea alle esigenze di celerità della domanda e comunque assai gravosa considerato il numero dei destinatari e l'oggettiva difficoltà ad individuare le residenze di ciascuno (non indicate nei documenti rinvenibili sul sito del MIUR), vorrà l'ill.mo Giudice adito, ove ritenuto

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affaccio, n° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.e. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.e. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

necessario per quanto di interesse, autorizzare la notifica mediante pubblicazione sul sito internet all'uopo previsto dall'Amministrazione scolastica, sezione "Atti di notifica", indicando nell'emanando decreto modalità e termini della richiedenda notificazione.

*** **

Per il resto, ciò precisandosi per mera completezza, si ripropongono nel presente giudizio tutte le domande, eccezioni, difese e conclusioni già proposte e svolte in primo grado e che debbono intendersi, integralmente, richiamate e parti integranti anche del presente gravame.

*** **

Tanto premesso, ritenuto e dedotto, il sig. **Claudio Domenico Ruscio**, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

RICORRE

all'Ecc.ma **Corte di Appello di Bologna**, affinché – previa adozione di idoneo provvedimento, autorizzata, ove occorra, la notifica ai controinteressati, fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé ed assegnato a parte appellante termine per la notifica del presente ricorso e del suddetto decreto alle resistenti ed a quest'ultime termine per la costituzione in giudizio – Voglia accogliere, reietta e disattesa ogni contraria istanza, le di seguito elencate

CONCLUSIONI

voglia, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, in totale riforma della **sentenza** emessa dal **Tribunale di Forlì**, Sezione Lavoro e Previdenza, n. **163/2022**, depositata il 08 luglio 2022, mai notificata con le formalità procedurali, all'esito del giudizio iscritto al n. 649/2021 R. G., **così provvedere e statuire**:

IN VIA PRELIMINARE,

1. autorizzare, ove occorra ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affaccio, n. ° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.e. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.e. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente, per come dettagliatamente richiesto nella superiore narrativa, ovvero in altra modalità ritenuta di giustizia;

NEL MERITO, per quanto dedotto sopra,

2. ammettere in rito e **accogliere** nel merito il presente ricorso e, dunque, previa attribuzione del giusto punteggio sulla scorta dei titoli posseduti e degli anni di servizio accumulati per come dettagliatamente indicati in domanda, **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente all'assegnazione della supplenza di cui in narrativa; e, in ogni caso, accogliere tutte le domande formulate dal sig. **Claudio Domenico Ruscio** nel ricorso introduttivo del giudizio;

3. per l'effetto, **ordinare** all'Amministrazione scolastica la rettifica, *in parte qua*, dei decreti e relativi provvedimenti, previa disapplicazione, occorrendo, degli atti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto *de quo*, presupposti, connessi e consequenziali alle anomalie e/o criticità delle procedure di assegnazione denunciate nel presente ricorso;

SEMPRE NEL MERITO:

4. conseguentemente, **riconoscere** l'illegittimità del comportamento serbato dall'Amministrazione scolastica resistente, con stretta aderenza alle causali di cui in narrativa ed alle relative emergenze processuali, e, per l'effetto, **condannare** l'Amministrazione scolastica resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento ai danni patrimoniali patiti e patiendi comprensivi del mancato guadagno, della perdita di *chances* lavorative e dei relativi benefici economici, assistenziali e previdenziali connessi alla comminata esclusione e/o alla mancata assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee e del pregiudizio derivante dalla perdita di professionalità, danni da determinarsi anche in via equitativa, oltre la rivalutazione monetaria spettante e gli interessi legali dal dì del fatto illegittimo e sino al soddisfo;

IN OGNI CASO:

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.

Studio Legale Franzè

Avv. Nazzareno Franzè

Avv. Sandro Franzè

Viale Affuccio, n° 95 - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel./fax 0963/96646 - Cell. 347/9183436 - 389/8249410

p.e.c. studiolegalefranze@pec.it - e-mail sandrofranze@libero.it

p.e.c. avv.nazzarenofranze@pecaruba.it - e-mail studiolegale.nazzarenofranze@gmail.com

Cod. Fisc.: FRN NZR 90L06 F537Z - P. Iva: 03855350793

Cod. Fisc.: FRN SDR 60L14 F537D - P. Iva: 01882510793

5. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori e rimborsi di legge, maggiorati *ex art. 4, comma 1 bis*, Decreto 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i.

IN VIA ISTRUTTORIA, i sottoscritti difensori chiedono:

- con riserva di integrare, di ulteriormente argomentare, dedurre ed articolare mezzi istruttori anche alla luce del comportamento processuale delle resistenti, **si producono** sin d'ora in copia i seguenti documenti:

- 1) Documento identità e tessera sanitaria;
- 2) Procura alle liti;
- 3) Copia Sentenza n. 163/2022 Tribunale di Forlì;
- 4) Copia fascicolo di primo grado;
- 5) Articolo tratto da internet: riconoscimento servizio prestato con contratto atipico C.d.A. di Bologna;
- 6) Copia Sentenza Tribunale di Modena;
- 7) Copia Sentenza Tribunale di Vicenza;
- 8) Copia Sentenza Tribunale della Spezia;
- 9) Copia Sentenza T.A.R. per l'Abruzzo;
- 10) Copia Sentenza Tribunale di Crotone;
- 11) Copia dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Si dichiara che, ai fini del contributo unificato, la presente controversia è esente avendo il ricorrente un reddito inferiore ad euro 35.240,04 risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Con osservanza.

avv. **Nazzareno Franzè**

avv. **Sandro Franzè**

RICORO IN APPELLO

DOMENICO CLAUDIO RUSCIO

c.

M.I.U.R.